



# COMUNE DI BAISO

Provincia di Reggio Emilia

P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso (RE) – tel. 0522 993511 – fax 0522 843980  
e-mail: [comune.baiso@mbox.reggionet.it](mailto:comune.baiso@mbox.reggionet.it)

Prot. N. 1854  
Ordinanza n. 21

Baiso 21 maggio 2014

## IL SINDACO

Visto Il D.Lgs. 26.3.2010 n. 59;  
Vista la Legge regionale n. 14 del 26.07.2003;  
Richiamato il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 ed in articolare gli artt. 1, 2, 9, 10, 17 bis e 17 ter;

## PREMESSO CHE

in occasione della stagione estiva in prossimità degli esercizi pubblici e nel capoluogo vengono segnalati comportamenti contrastanti con l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente urbano, quali schiamazzi, presenza di vetri e bottiglie nelle aree del centro abitato, come più volte segnalato dagli Organi di Vigilanza;

## CONSIDERATO CHE

- tali comportamenti ledono i diritti dei cittadini alla tranquillità e al riposo notturno, nonché nuocciono alla qualità della vita della zona in cui risiedono;
- si tratta di fenomeni di scarso senso civico che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e che devono essere contrastati anche mediante l'applicazione di misure sanzionatorie;
- è responsabilità del titolare del pubblico esercizio l'osservanza delle disposizioni che impediscono gli affollamenti che causano schiamazzi e rumori degli avventori fuori dal locale, soprattutto nelle ore notturne, dovendo l'attività svolgersi nel rispetto delle norme che assicurino la tutela del riposo e della quiete pubblica;
- sebbene i pubblici esercizi rappresentino dei punti di aggregazione che contribuiscono alla rivitalizzazione e alla valorizzazione del Comune, occorre, altresì, tenere in considerazione gli aspetti e le conseguenze derivanti dal comportamento dei frequentatori e avventori dei locali attigui alle abitazioni;
- l'articolo 15, comma 3, lettera "C" della Legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 26.07.2003, assegna ai Comuni la competenza ad individuare "indicazioni operative", che dovranno essere osservate dai gestori dei pubblici esercizi per la tutela dei cittadini contermini;
- l'art. 1 del TULPS di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 recita "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;..." e l'art. 2 riporta "Il Prefetto (ora Autorità Locale di Pubblica Sicurezza - Sindaco) nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.";

## RITENUTO

per i motivi sopra esposti di dover esercitare la competenza assegnata al Comune ed alla Autorità Locale di Pubblica Sicurezza dalla Legge per far fronte ai comportamenti in argomento, a tutela degli interessi e della sicurezza dei cittadini ed esplicitare, all'uopo le indicazioni operative connesse e conseguenti;

## CONSIDERATO

- altresì, che dopo un primo periodo di applicazione dell'ordinanza, si procederà ad una verifica degli effetti e dei risultati ottenuti dalla medesima, insieme ai soggetti coinvolti;

## ORDINA

### 1) ai titolari degli esercizi pubblici ubicati nel territorio comunale, di osservare le seguenti indicazioni operative per il periodo intercorrente tra il 24 maggio e il 30 settembre:

- è vietato vendere per asporto, o consumo, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro, dopo le ore 23,00; la vendita potrà essere effettuata utilizzando involucri di plastica, metallo, carta e materiale similare.  
Tale divieto è esteso, altresì, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari.  
In occasione di sagre, feste di quartiere, patronali e similari può essere concessa apposita deroga al divieto di cui sopra, previa richiesta da parte degli organizzatori;
- all'atto di ogni chiusura dell'esercizio, diurna, serale o notturna, ed entro il raggio di metri dieci da porte, finestre, vetrine, ingressi o distese dello stesso devono essere rimossi i rifiuti derivanti dalla normale attività quali carta, plastica, lattine, vetro e contenitori per alimenti e deve essere curata la pulizia di tutti gli spazi ed i luoghi pubblici;
- è vietata la somministrazione di alimenti e bevande fuori dai locali dell'esercizio e, qualora, l'esercizio si avvalga di spazi esterni la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata ai soli clienti seduti ai tavoli;
- la somministrazione di alcoolici deve cessare entro le ore 3.00 g.s., come previsto dal comma 2 dell'art. 6 Legge n. 160/2007.

Entro i medesimi orari dovranno essere sgomberate le apposite attrezzature o, comunque, essere rese inutilizzabili da avventori o da eventuali passanti.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e dei divieti fissati con la presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regione Emilia Romagna 24.3.2004, n. 6 e degli artt.15 e 19 della Legge Regionale 26.07.2003, n. 14, nonché della Delibera C.C. n.9 del 27.3.2014 "Disciplina dell'applicazione della diffida nelle sanzioni amministrative" si applicano:

- in caso di accertamento di prima violazione a quanto stabilito al punto 1, l'applicazione di quanto indicato dalla L.R. 23.5.2013 n. 4 così come recepita con Delibera C.C. n. 9 del 27.3.2014, in caso di inosservanza della diffida il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 516,00 a € 3098,00 e, nel caso di accertamento di violazione a quanto stabilito nei successivi punti 2 e 3, il pagamento della sanzione pecuniaria da € 154,00 ad € 1.032,00;

- nel caso di accertamento di una seconda violazione, ricorrente entro un anno dalla prima violazione, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, si potrà procedere alla sospensione dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773.

- qualora si accertino ulteriori violazioni, si potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione di pubblico esercizio, così come previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera "C" della Legge Regionale n. 14 del 2003.

### 2) a tutti i frequentatori del centro abitato di Baiso capoluogo per il periodo che intercorre tra il 24 maggio ed il 30 settembre:

- è vietato dopo le ore 23,00 e fino alle ore 6,00 detenere o consumare su area pubblica bevande di qualsiasi genere anche alcooliche o superalcooliche in bottiglia o contenitore in vetro.

**Il presente atto viene trasmesso agli interessati nei modi previsti dalla vigente normativa, alla Stazione Carabinieri e al Servizio Polizia Municipale di Baiso, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente nonché inserito nel registro delle ordinanze.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Reggio Emilia entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.



IL SINDACO  
Alberto Ovi

